

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

19987/05

87

www.lexambiente.it

UDIENZA PUBBLICA

DEL 14/04/2005

SENTENZA

N. 00766 /2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPADIA UMBERTO	PRESIDENTE	
1.Dott.GRILLO CARLO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.VANGELISTA VITTORIO	"	N. 002079/2005
3.Dott.AMOROSO GIOVANNI	"	
4.Dott.SARNO GIULIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) GIUSTOLISI GIUSEPPE

N. IL 27/02/1958

2) COCO SILVESTRO

N. IL 01/01/1959

avverso SENTENZA del 29/09/2004

CORTE APPELLO

di CATANIA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SARNO GIULIO

*Udito il PM nella persona del dott. Ignazio Patrone
che ha concluso: inammissibilità del ricorso.*

Giustolisi Giuseppe e Coco Silvestro hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, in data 29.9.2004 che confermava la decisione del Tribunale di Caltagirone con la quale erano stati condannati alla pena di mesi uno di arresto e di euro 600,00 di ammenda, ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 c.p.; 30 lett.d) legge 10/02/1992 n.157 (fatti accertati il 21.10.2000), adducendo entrambi i seguenti motivi:

- a) violazione dell' art. 606 lett. b ed e, in relazione agli artt. 10 e 30 l. 157/1992 ed all'art. 6 legge regione Sicilia n.98/81 come modificato dalla l.r. n.14/89;
- b) violazione dell' art. 606 lett. b ed e in relazione all'art. 42 c.p.

La doglianza dei ricorrenti è sostanzialmente unica.

Essi lamentano, infatti, che la Corte di appello avrebbe travisato la questione proposta con l'atto di gravame, in quanto non era in discussione la legittimità dei vincoli imposti dalla legge ambientale, bensì la necessità di chiarire come detti vincoli – che rappresentano un presupposto per la sussistenza del reato - possono operare.

Il problema sollevato concerneva, sempre secondo i ricorrenti, la mancanza di efficacia del vincolo non essendosi esauriti gli adempimenti richiesti dalla legge regionale siciliana con la tabellazione, la cui mancanza, in ogni caso, doveva comunque essere valutata in rapporto all'esistenza dell'elemento psicologico del reato.

Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.

Il giudice di merito ha respinto l'impugnazione sul presupposto più volte ribadito nelle decisioni di questa Corte, dell'immediata applicabilità del divieto di caccia nelle aree protette indipendentemente dalla esistenza della delimitazione delle aree medesime mediante tabellazione.

Correttamente richiamando l'orientamento di legittimità, la decisione impugnata evidenzia anche che la conoscibilità della perimetrazione dell'area protetta è in ogni caso assicurata dalla pubblicazione dei provvedimenti che istituiscono e delimitano le aree protette sulle pubblicazioni ufficiali dello Stato o, come avvenuto nella specie, della Regione (si veda, per i parchi naturali, *Sez. 3, n. 4756 del 22/04/1998 Rv. 210516; n. 6793 del 2002 RV 221088; n. 24786 del 2003 RV 225314*).

Va del resto aggiunto che, allorché il legislatore ha inteso subordinare l'efficacia del divieto venatorio alla tabellazione, lo ha espressamente fatto, come si evince dall'art. 21 lett. d) della l. 11.2.1997 n. 157 che vieta la caccia nelle zone in cui vi siano opere di difesa dello Stato o beni monumentali, purchè *delimitate con tabelle*; o dalla lettera s) del medesimo articolo 21 che anche per gli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca ritiene operativo il divieto solo *quando il possessore circonda le aree anzidette con tabelle*.

Valgono, dunque, anche per i parchi naturali istituiti dalla Regione Sicilia le ragioni esposte.

Né può essere utilmente richiamata la normativa regionale a sostegno della tesi secondo cui la tabellazione rientrerebbe tra gli adempimenti necessari per l'istituzione del vincolo o per la sua efficacia.

L'art. 6 bis della l. R. n. 98/81, prevedendo, all'ultimo comma, che "dopo l'emanazione dei decreti di istituzione dei parchi e delle riserve provvedono (alla tabellazione) rispettivamente l'ente parco e l'ente gestore della riserva.", chiarisce, semmai ce ne fosse bisogno, che la tabellazione è evento comunque successivo alla istituzione dell'area protetta, che, sotto il profilo amministrativo, si definisce, invece, con l'emanazione dei decreti citati.

Né può sostenersi che, una volta costituita l'area protetta, per l'efficacia operativa del divieto di caccia si dovrebbe comunque attendere la successiva attività di tabellazione.

Per le aree naturali protette regionali il divieto di caccia nelle aree è immediatamente operativo e trova fondamento nel quadro della normativa statale. (art. 22 co. 6 l. n. 394/91; art. 30 l. n. 157/92)

Ammettere che la Regione, possa, sia pure in maniera incolpevole, ritardare l'operatività del divieto per procedere all'attività di tabellazione, inevitabilmente comporterebbe, come evidenziato proprio dal caso in esame, un'indebita interferenza delle Regioni sul sistema sanzionatorio penale, peraltro in una materia, quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella quale, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, compete comunque allo Stato, anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 117 Cost., stabilire i criteri indicatori.

La previsione di tabellazione delle aree protette da parte della Regione, va letta, dunque, come opportuno completamento dal punto di vista informativo. Essa rimane, tuttavia, come detto, priva di effetti rispetto al reato dell'art. 30 lett. d) l. n. 157/1992.

Per il resto la sentenza impugnata evidenzia con motivazione logica ed incensurabile in questa sede le circostanze di fatto per le quali, a prescindere dalla esistenza delle tabelle, i ricorrenti avrebbero dovuto comunque rendersi conto della zona in cui stavano indebitamente esercitando l'attività venatoria.

Il che, ovviamente, rileva per la sussistenza del profilo soggettivo del reato.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 14.4.2005

Il Giudice estensore

Giulio

Il Presidente

[Signature]



IL CANCELLIERE C1
Paolo Mensurati

